



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
<http://www.cattolica.net>  
PEC: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)

P.IVA 00343840401  
email: [info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)

SETTORE 4:  
Ufficio Contratti



## REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DELL'ARENILE COMUNALE DI USO PUBBLICO

(APPROVATO CON ATTO C.C. N. 10 DEL 27.02.2002)

(TESTO COORDINATO CON MODIFICHE INTRODOTTE DA DELIBERA C.C. N.....DEL.....)

### SOMMARIO

**Art. 1 – OGGETTO**

**Art. 2 – OCCUPAZIONI**

**Art. 3 – LIMITI**

**Art. 4 – COMPETENZE**

**Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**Art. 6 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**Art. 7 – DURATA**

**Art. 8 – CANONE**

**Art. 9 – TERMINI DI PAGAMENTO E SPESE**

**Art. 10 – SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

**Art. 11 – REVOCA DELLA CONCESSIONE**

**Art. 12 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

**Art. 13 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

**Art. 14 – TRASFERIBILITA' DELLA CONCESSIONE**

**Art. 15 – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE**

**Art. 16 – RICONSEGNA DELLE AREE**

**Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI – VIGENZA**

### ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità per il rilascio delle concessioni di occupazione dell'arenile comunale per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande;
- c) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- d) servizi di altra natura non ricompresi nelle precedenti categorie.

## **ART. 2 – OCCUPAZIONI**

Le occupazioni dell'arenile di proprietà comunale possono essere consentite soltanto in via temporanea per l'installazione delle attrezzature indicate agli artt. 10 e 11 della vigente normativa del piano particolareggiato della spiaggia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 13.11.2001.

## **ART. 3 – LIMITI**

La concessione s'intende fatta nei limiti dei diritti che competono al Comune, il concessionario deve tenere indenne il Comune stesso da ogni azione che potesse essergli intentata da terzi in dipendenza della concessione.

~~Le concessioni della occupazione dell'arenile di proprietà comunale per installare e gestire le attrezzature di spiaggia può essere fatta di regola soltanto ai frontisti sub concessionari o concessionari dell'antistante arenile demaniale.~~

## **ART. 4 – COMPETENZE**

Dette occupazioni temporanee sono autorizzate dal Dirigente competente mediante formali atti di concessione nei quali sarà fatta espressa menzione della tipologia di occupazione e di tutte le condizioni e vincoli cui è soggetta l'occupazione stessa.

## **ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande per le occupazioni devono essere presentate al Dirigente competente per il rilascio del provvedimento di concessione, debbono essere corredate da una planimetria nella quale dovrà essere distinta la superficie di cui si chiede l'occupazione e l'uso alla quale s'intende destinarla.

## **ART. 6 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande, sia per le nuove concessioni che per i rinnovi, devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno per il quale si chiede la concessione.

## **ART. 7 – DURATA**

La durata delle concessioni per tutte le tipologie d'uso di cui all'art. 1, è stabilita in anni uno.

Le concessioni che hanno per oggetto tratti di arenile sui quali è già stata operata e accertata la regolare esecuzione di opere per l'adeguamento delle strutture alle previsioni del piano di spiaggia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 13.11.2001, hanno durata di dodici anni, alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri dodici anni e così successivamente per ogni scadenza.

## **ART. 8 – CANONE**

Il canone è il corrispettivo della concessione e del riconoscimento della demanialità comunale del tratto di arenile per le utilizzazioni con finalità turistico-ricreative e/o commerciali.

Il canone, anche per le concessioni di durata pluriennale, viene stabilito annualmente con deliberazione di Giunta con riferimento al mq., distintamente per i seguenti usi:

- a) per la gestione di stabilimenti balneari;
- b) per occupazioni con chioschi destinati all'esercizio di attività di ristorazione e somministrazione di bevande.

I canoni annui relativi ad entrambe le tipologie d'uso sopra indicate sono aggiornati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinato dall'ISTAT con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, sono inoltre soggetti a revisione ogni tre anni.

Ai fini dell'individuazione della tariffa da applicare, ogni altra tipologia d'uso verrà ricondotta ad una delle categorie sopra indicate in relazione alle specifiche caratteristiche dell'attività esercitata sul tratto di arenile oggetto della concessione.

## **ART. 9 – TERMINI DI PAGAMENTO E SPESE**

Il pagamento del canone deve avvenire, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal rilascio della concessione.

Per le concessioni di durata ultrannuale, il termine per il pagamento del canone relativo agli anni successivi al primo, è fissato al 31 maggio di ogni anno.

Le spese di registrazione degli atti di concessione e le relative imposte sono da porre a carico del concessionario, che è tenuto a rimborsare l'Amministrazione negli stessi termini stabiliti per il versamento del canone.

## **ART. 10 – SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

Scaduto il termine della concessione, le concessioni rilasciate ai sensi del comma 1 dell'art. 7 si intendono cessate di pieno diritto senza che occorra speciale diffida e costituzione in mora.

## **ART. 11 – REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione è revocabile in tutto o in parte, a giudizio discrezionale del Comune, per ragioni di pubblico interesse. La revoca non dà diritto a indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione, salva la restituzione del canone eventualmente già corrisposto nel caso che la revoca comporti la riconsegna dell'arenile prima o nel corso della stagione balneare dell'anno cui il canone stesso afferisce.

## **ART. 12 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Il Comune può dichiarare la decadenza del concessionario nei seguenti casi:

- a) per non uso della concessione stessa,
- b) per mutamento dell'uso per il quale è stata fatta la concessione,
- c) per omesso pagamento del canone,
- d) per sostituzione di altri nel godimento della concessione senza averne preventivamente chiesto e ottenuto l'autorizzazione,

e) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge e di regolamento.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per spese sostenute.

#### **ART. 13 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è direttamente responsabile verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della concessione.

#### **ART. 14 – TRASFERIBILITA' DELLA CONCESSIONE**

La concessione è trasferibile previa autorizzazione del dirigente competente.

#### **ART. 15 – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE**

Il concessionario, previa autorizzazione del dirigente competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione nelle forme e nei termini indicati nel provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 16 – RICONSEGNA DELLE AREE**

Al termine della concessione e nei casi di revoca o di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare a proprie spese il tratto di arenile occupato, asportando i manufatti impiantati e di consegnare il tratto di arenile stesso al Comune nel pristino stato.

Quando il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna, il Comune avrà la facoltà di provvedervi d'ufficio a spese del concessionario medesimo.

#### **ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI - VIGENZA**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

In sede di prima applicazione del presente regolamento i termini di cui all'art. 6 per l'anno in corso di intendono fissati al 30 aprile p.v..

La decorrenza delle concessioni di occupazione di durata pluriennale, rilasciabili ai sensi del comma 2 dell'art. 7, è stabilita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla conclusione dei lavori di adeguamento al piano spiaggia.